



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE A SEDE DI ATTIVITA' PERMANENTI

Il Comune di Raddusa, rappresentato dal Prof. Giovanni Allegra nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, concede in comodato d'uso gratuito all'associazione Croce del Sud con sede in Via Regina Margherita, 94 nella persona del suo legale rappresentante Signora Cunsolo Erica che accetta, e di seguito sarà chiamata "Concessionario" un locale sito nella struttura di Via Asilo Nido, 5 denominato "Casa di Massimo" per lo svolgimento delle attività operative non avente fine di lucro.

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione in uso del locale comprende sia la struttura immobiliare come sopra individuata, sia i beni mobili che ne costituiscono l'arredo.

Art. 2 - Durata della concessione

La concessione ha la durata di anni due decorrente dal

Art. 3 - Modalità di consegna e riconsegna degli immobili

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stese condizioni salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

Per tutta la durata della concessione, il concessionario sarà considerato secondo la legge concessionaria responsabile e custode delle proprietà comunali a esso affidate.

Art. 5 - Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura data in concessione, accertarne lo stato ed eseguire tutte le indagini e i controlli che riterranno necessari secondo competenza.

Il concessionario, se necessario, potrà eseguire lavori di manutenzione ordinaria e tale decisione non potrà mai essere unilaterale ma dovrà essere formalizzata con giusto verbale.

Art. 6- Risarcimento danni

Tutti i danni causati a cose e a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del concessionario.

Art. 7 - Utilizzo della struttura

La struttura immobiliare, come sopra individuata, è messa a disposizione dall'Amministrazione comunale gratuitamente.

Art. 8 - Divieto di utilizzo per altre finalità

È vietato al concessionario l'utilizzo della struttura per usi diversi da quelli di cui all'art.1.

Art. 9 - Obblighi del concessionario

Il concessionario si obbliga:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) a tenere comunque sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura o in relazione con le stesse, la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente all'amministrazione comunale.

Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza formale autorizzazione del Comune.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali, senza specifica autorizzazione del Comune.

Art. 10 - Oneri a carico del concessionario

Le spese di manutenzione ordinaria ai sensi degli articoli 1576 e 1621 del c.c. sono a carico del concessionario.

Art. 11 – Servizi offerti dal Concessionario

Il Concessionario si impegna ad offrire i seguenti servizi:

- accoglienza una volta la settimana dei diversamente abili comprensivo di trasferimento dall'abitazione Al Centro e viceversa presso il Centro;
- servizi mirati per la crescita psico-fisica, socializzazione ed integrazione dei soggetti disagiati.

Art. 12 - Variazione della convenzione a seguito delle modifiche statuarie

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso avvengano sostanziali modifiche statutarie nella sfera del concessionario.

Art. 13 - Revoca concessione

La presente concessione potrà essere revocata a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo dei beni in oggetto della concessione per usi diversi;
- c) sostanziale modificazione dello statuto del concessionario.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno rinvio alle norme del codice civile.

Art. 15 - Oneri ed effetti fiscali

Eventuali spese e oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le spese di registrazione, sono a carico del concessionario.

Il Sindaco
Prof. Giovanni Allegra

Il Presidente dell'Associazione